

Repertorio N. 20553

Raccolta N. 12550

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

Il giorno venticinque luglio duemiladiciannove;

in Alessandria, via Boves 5;

alle ore ventuno;

innanzi a me dottor Lorenzo Patria, notaio in Alessandria, iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona;

si è riunita

l'assemblea degli associati della associazione:

"CROCE VERDE ROBERTO GANDOLFI", denominata in Anagrafe Tributaria "ONLUS A.P.A. CROCE VERDE", con sede in Alessandria (AL), via Boves 5, codice fiscale: 80005700069; per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 - modifica dell'atto costitutivo dell'Associazione P.A. Croce Verde R. Gandolfi Onlus - Reg. Regionale Volontariato - Sett. Sanitario D.R. n. 4659/1994 mediante integrazione del medesimo con ATTO DI RICOGNIZIONE ex art. 2720 c.c.

2 - MODIFICA DELLO STATUTO vigente (rog. Not. G.F. Busso rep. 104157/20.5.1988) dell'Associazione P.A. Croce Verde R. Gandolfi Onlus di Alessandria in adeguamento al D.Lgs. 117/3.7.2017.

E' presente:

Bellato Fausto, nato a Alessandria (AL) l'11 dicembre 1942, residente in Alessandria (AL), frazione Valle San Bartolomeo, via Dazio n. 51;

in qualità di Presidente della predetta associazione.

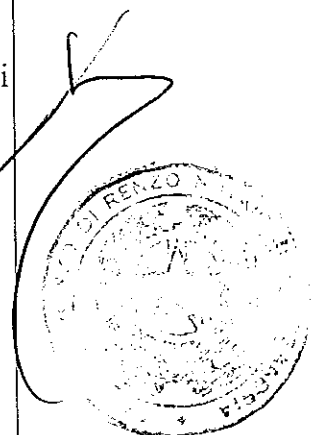
Il signor Fausto Bellato, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale di assemblea in forma pubblica

Io notaio do quindi atto di quanto segue:

Assume la Presidenza il signor Fausto Bellato, nella sua qualità di Presidente dell'associazione, il quale preliminarmente dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e tempi disposti dall'art. 12 del vigente statuto per oggi alle ore 21.00 in seconda convocazione;
- che alla data e all'ora prevista per la prima convocazione nessuno è intervenuto;
- che oggi sono presenti o rappresentati a mezzo di delega, che previo controllo di regolarità da parte del Presidente viene acquisita agli atti sociali numero sessantatre associati, e precisamente coloro che risultano individuati nei due elenchi qui allegati rispettivamente alle lettere "A" e "B", il primo dei quali riporta indicazione nominativa degli associati intervenuti personalmente (n. 43) e il secondo quella degli associati rappresentati in forza di delega (n. 20);
- che sono presenti numero 8 (otto) dei complessivi 11 (undici) membri del Consiglio Direttivo ovvero, oltre al Presidente, i Vicepresidenti Antonella Gilardengo e Gianfranco Demichelis, il

REGISTRATO
Agenzia Entrate
di ALESSANDRIA
il 02/08/2019
al n. 8445
Serie 1T
€. 200,00



Segretario Andrea Caraccio, il Tesoriere Domenico Ivaldi, i Consiglieri Giovanni Maccario, Eugenio Licata e Carlo Lombardi; - che è presente uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero il signor Giovanni Lombardi;

e pertanto, dato atto che secondo l'art. 14 del vigente statuto in seconda convocazione l'assemblea anche straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti, il Presidente dichiara la regolare costituzione dell'adunanza.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone i risultati della indagine condotta sugli atti della associazione che è stato possibile reperire al fine di ricostruirne l'effettiva origine e collocarla correttamente nel tempo:

- con "assemblea generale straordinaria dei soci dell'Associazione di Pubblica Assistenza denominata Croce Verde con sede in Alessandria", il cui verbale fu redatto dal notaio Carlo Mussa, allora residente in Alessandria, con atto in data 5 ottobre 1969, rep. 37767, venne approvato un "Nuovo Statuto Sociale al fine di fare acquisire all'Associazione la personalità giuridica da parte delle competenti Autorità".

- con atto stesso notaio Carlo Mussa in data 2 dicembre 1973 rep. 61083/02.12.1973 i comparenti davano atto di quanto segue:

"In data 11 marzo 1911, per iniziativa di benemeriti e volenterosi cittadini di Alessandria, animati da puro spirito altruistico e dal più assoluto disinteresse, venne fondata l'Associazione di Pubblica Assistenza "Croce Verde di Alessandria".

L'Associazione in tutti questi anni ha sempre svolto con abnegazione e disinteresse la propria opera di Pronto Soccorso in occasione di calamità pubbliche e private, come lo provano le innumerevoli attestazioni di stima e come si può anche desumere dalla cronaca di tutti i giorni.

Purtroppo la stessa Associazione a causa dei noti eventi bellici che travagliarono l'Italia dal 1940 al 1945, ha subito la distruzione del patrimonio sociale compresi carteggi e documenti dimostranti ed attestanti la legale costituzione per cui si trova attualmente nella condizione di doversi costituire ex novo in Associazione, con regolare rogito notarile, al fine di poter ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Quanto sopra premesso ed approvato come parte integrante e sostanziale del presente atto ed in ideale e fattiva continuazione dell'operato di fatto sinora compiuto dall'Associazione, i signori comparenti convengono e stipulano quanto segue:

art. 1 - viene costituita tra i signori comparenti una Associazione denominata "Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde"

segue l'articolato delle regole organizzative dell'ente;

- con successiva assemblea verbalizzata dal notaio Gianfranco Busso, allora alla residenza di Alessandria, in data 20 maggio 1988 con atto rep. 104157 l'Associazione "Croce Verde Roberto Gandolfi" (per ricordo come da delibera n. 14/15.05.1974, il

Presidente tragicamente scomparso) adottò il vigente Statuto associativo;

- le risultanze di cui sopra, informate esclusivamente ai risalenti Statuti deliberati dall'Associazione ed ai costanti comportamenti degli associati, come certificati dai sopra richiamati atti pubblici, costituiscono documenti ricognitivi a prova, a sensi ed effetti di cui all'art. 2720 c.c., dell'esistenza dell'originale atto costitutivo dell'Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde, atto risultante datato 11.03.1911, andato distrutto negli eventi bellici 1940/1945 ed, allo stato, non diversamente ricostruibile nel documento originale;

- in tal senso pertanto il contenuto dell'atto ricevuto dal notaio Carlo Mussa in data 2 dicembre 1973 rep. 61083, sopra citato, ancorchè intitolato "ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE VERDE" DI ALESSANDRIA" e formulato nella sua parte dispositiva come atto di costituzione ex novo, va letto e qualificato non come generativo di un nuovo soggetto giuridico collettivo ma come semplice formalizzazione e puntualizzazione delle regole organizzative di un soggetto già esistente ed operante da decenni, come la stessa premessa dell'atto medesimo sopra riportata puntualizza in modo evidente

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

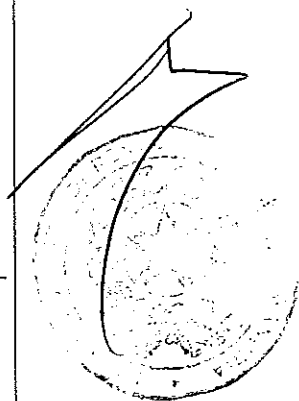
"L'Assemblea delibera, ad ogni effetto di legge, ed in particolare per gli effetti di cui all'art. 2720 c.c., di riconoscere e dare atto:

- che la Associazione è da ritenersi esistente quale soggetto giuridico collettivo dotato a norma di legge di propria autonomia organizzativa e soggettività giuridica già a fare data dall'atto costitutivo originario risultante stipulato in data 11 marzo 1911, del quale pure non si è più in grado di reperire traccia scritta poichè verosimilmente andato perduto negli eventi bellici della II guerra mondiale;

- che pertanto per quanto occorra l'atto ricevuto dal notaio Carlo Mussa allora residente ad Alessandria in data 2 dicembre 1973 sopra citato, apparentemente costruito quale atto costitutivo di associazione ex novo, è da intendersi, come sopra indicato, quale mera pattuizione di regole organizzative compiute per l'organizzazione di un soggetto in effetti già esistente e pienamente operante nei fatti, come riconosciuto nella stessa premessa di detto atto."

Si procede a votazione per alzata di mano e la proposta viene approvata con il voto favorevole di tutti i soci presenti.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiarisce che di seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) lo Statuto vigente necessita dell'adeguamento a tale contesto normativo nonché di aggiornamenti delle disposizioni relative all'organizzazione e gestioni operative per le sopravvenute modificazioni, nel tempo, della tipologia e molteplicità dei servizi di trasporto, urgenza ed



emergenza.

Per la numerosità di tali modifiche e per la necessaria chiarezza del testo dispositivo è necessaria la riproposizione integrale delle norme statutarie.

Il Presidente ricorda che a norma del vigente statuto (art. 14 già menzionato) l'Assemblea regolarmente costituita anche in sede straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente propone pertanto di approvare il nuovo testo di statuto di seguito testualmente riportato:

"STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE P.A. CROCE VERDE ALESSANDRIA

Titolo I - Profili generali

art. 1. Denominazione, sede, emblema.

L'Associazione, fondata in data 11/03/1911 per iniziativa di benemeriti e volonterosi cittadini di Alessandria ed ivi costituita nella stessa data, modifica l'originaria denominazione in "Pubblica Assistenza Croce Verde Alessandria Organizzazione di Volontariato" (in forma breve A.P.A. Croceverde AL O.d.V.) con sede in Alessandria, Via Boves n. 5 (di seguito "Associazione"). La denominazione dell'Associazione a far data dall'iscrizione al RUNTS e per effetto della medesima (ex art. 101, II co., Codice Terzo Settore), aggiungerà l'acronimo "e.t.s." (ente del terzo settore).

L'emblema dell'Associazione è costituito da "croce greca" di colore "verde bandiera italiana" in campo bianco.

art. 2. Principi associativi.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei principi costituzionali della solidarietà e partecipazione in conformità alla disciplina del "terzo settore".

L'Associazione persegue e svolge nella prevalente forma di azione volontaria con prestazione di servizi senza scopo di lucro, attività di interesse generale nei settori del soccorso, dell'emergenza urgenza, del trasporto socio sanitario;

è laica ed apartitica con struttura associativa nei principi democratici della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli Associati volontariamente nonché in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa è rivolta prevalentemente a favore di terzi ed alla generalità della popolazione.

art. 3. Scopi associativi.

Costituiscono finalità associative l'elevazione dei livelli di cittadinanza attiva al perseguimento del patrimonio comune della coesione, solidarietà e protezione sociale favorendo la partecipazione e l'inclusione della cittadinanza a tali fini, in attuazione dei principi costituzionali.

In particolare:

a) promuovendo iniziative a soluzione di contrasti nei rapporti

sociali e culturali;

b) organizzando attività a soddisfazione di bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) sostenendo l'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorendo la partecipazione attiva allo sviluppo della comunità;

e) offrendo partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione per la crescita culturale e morale delle persone;

f) partecipando ad interventi nel settore sociale, sanitario, ambientale, di protezione civile ed in quello della disabilità;

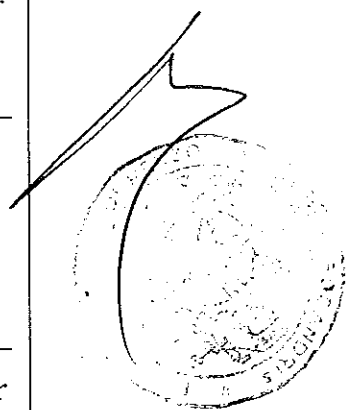
g) collaborando con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti nel presente statuto.

art. 4. Attività.

L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di cui sopra:

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per



le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5. Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

art. 6. Requisiti.

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, senza distinzioni di origine, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto ed i regolamenti. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone con l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro novanta giorni la domanda e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve succintamente essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

- Sono soci ordinari coloro che aderiscono e sono ammessi all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

- Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

art. 7. Diritti dei soci.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi nonché di:

- a) esercitare il diritto di eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, dopo compiuti mesi tre dall'iscrizione all'Associazione;
- b) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- c) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- d) essere informati sull'attività associativa.

art. 8. Doveri dei Soci.

I soci sono tenuti:

- a) a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi nella diligente osservanza del Modello - Regolamento Organizzativo dell'Associazione e del Codice Etico ANPAS;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

art. 9. Incompatibilità

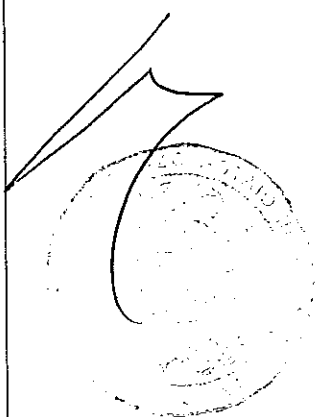
Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

art. 10. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità quando il socio non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata entro il termine fissato dal consiglio direttivo;
- b) per decadenza quando il socio venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9;



- c) per esclusione quando il socio, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile la permanenza del rapporto associativo;
- d) per recesso quando il socio abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo; il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

art. 11. Scritture contabili e bilancio

L'Associazione è dotata di sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per le scritturazioni contabili di legge per la redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

art. 12. Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni, eredità e lasciti testamentari, oblazioni
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie
 - g. da attività di raccolta fondi
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito

a fini di sovvenzione

i. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande

l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 del CTS.

art. 13. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato ed enti del terzo settore.

art. 14. Bilancio dell'Associazione

L'associazione redige il bilancio, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro (o diversa soglia secondo modificazioni della normativa enti terzo settore), la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

art. 15. Sono organi dell'Associazione:

a. Assemblea dei soci;

b. Consiglio direttivo;

c. Presidente;

d. Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa del terzo settore;

e. Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa del terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

f. Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

art. 16. Assemblea dei Soci

L'assemblea è ordinaria o straordinaria; è costituita dai soci dell'Associazione e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.



16.1 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

16.2 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

16.3 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un sesto degli aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

16.4 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

16.5 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Può deliberare per il voto segreto nel caso di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della

maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

La deliberazione relativa allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

16.6 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea; può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni associato può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

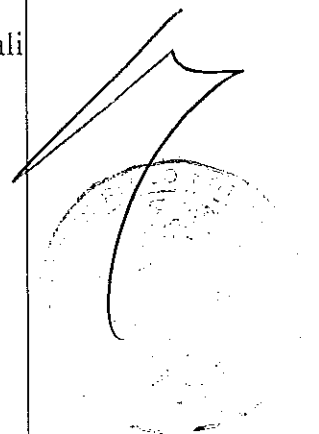
È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

16.7 - Competenze

ASSEMBLEA ORDINARIA

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i soci dell'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati.
- l. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza da legge, regolamenti, atto costitutivo o dallo statuto
- n. delibera la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del Comune di Alessandria

ASSEMBLEA STRAORDINARIA :



- delibera le modifiche dello statuto sociale;
- la variazione della sede legale all'esterno del territorio del Comune di Alessandria;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 25;
- lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui all'art. 4 dello Statuto.

art. 17. Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti compreso il Presidente, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione eletti dall'Assemblea.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Modello Organizzativo Croce Verde, dal Codice Etico ANPAS e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il tesoriere e può nominare un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

a. Le funzioni del tesoriere, del direttore sanitario e di altri direttori di settori specifici, sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

b. Il Consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

c. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

d. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

e. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

17.1 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto

palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguardi singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

17.2 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 11;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi ed obiettivi dell'Associazione;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti di legge, del presente Statuto e dei Regolamenti;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

17.3 - Direzione esecutiva

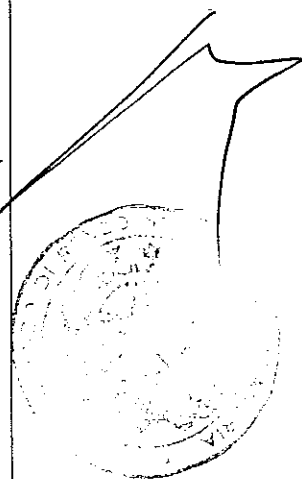
Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, dal tesoriere, dal direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, al quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

17.4 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.



Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo ove istituito, e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

art. 18. Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare difensori tecnici nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altri componenti del consiglio stesso.

art. 19. Collegio dei revisori dei conti - competenze

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

2. Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

3. Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria.

In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto nell'osservanza di legge vigente e/o modificazioni, ex art.

2399 c.c. ed i componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 c.c.

I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che, iscritto nel Registro dei Revisori Legali, assolverà altresì le funzioni di cui infra all'art. 20 nell'ipotesi di cui all'art. 31 c. Terzo Settore.

art. 20. Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

art. 21. Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10 nonché dagli aspiranti soci nel caso di rigetto della domanda di associazione.

Decide altresì inappellabilmente sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

art. 22. Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

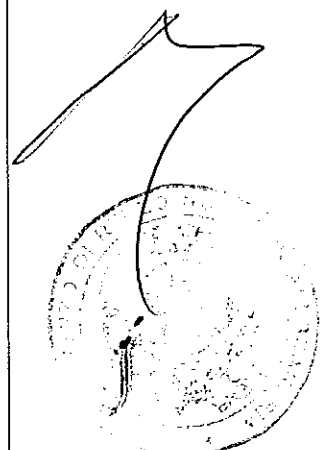
art. 23. Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

art. 24. Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del tesoriere, del direttore sanitario,



degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi operativi ed ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

art. 25. Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che, tenuto conto delle indicazioni di cui alla delibera di scioglimento, lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

5 26. Rinvio

In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Statuto e quelle contenute nei previgenti statuti e regolamenti, troveranno applicazione esclusiva, anche in via interpretativa, le presenti disposizioni.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti."

dando atto per quanto occorra, che gli organi associativi, attualmente in carica restano confermati nella loro composizione e durata, dovendosi ritenere comunque pienamente rispettate sia le disposizioni del testo statutario di nuova adozione, sia le norme inderogabili del d.lgs. 117/2017, tanto per l'organo amministrativo (Consiglio Direttivo) quanto per l'organo di controllo (Collegio dei Revisori).

Si procede a votazione per alzata di mano e la proposta viene approvata con il voto favorevole di tutti i soci presenti.

Nulla più essendovi da discutere o deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22.00

Di questo verbale, che ho scritto parte con mezzi elettronici e parte di pugno, io notaio ho dato lettura al comparente, il quale mi ha dispensato dalla lettura degli allegati.

Questo verbale occupa trentaquattro facciate di nove fogli.

Firmato all'originale:

Fausto Bellato

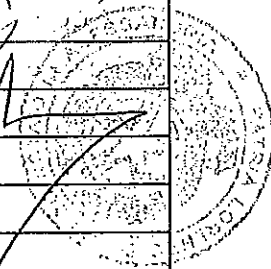
Lorenzo Patria notaio

ALLEGATO "A" AL N. 12550 DI RACCONTI

PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA CROCE VERDE DI ALESSANDRIA IN DATA
25/07/2019 PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE IN VIA BOVES 5 - ALESSANDRIA

	COGNOME	NOME
1	BELLATO	FAUSTO
2	LICATA	EUGENIO
3	MACCARIO	GIOVANNI
4	IVALDI	DOMENICO
5	LOMBARDI	CARLO
6	DEMICHEIS	GIANFRANCO
7	GILARDENGO	ANTONELLA
8	CAPPA	MAURIZIO
9	ORECCHIA	FEDERICA
10	BUSSOLO	DAVIDE
11	GIULIANI	FRANCO
12	MOLINA	GIOVANNI
13	SUMMA	MARIO
14	BANI	MARIA
15	SANDRIN	MAURO
16	BO	ANGELO
17	NIOSI	GAETANO
18	FANZONE	ANTONELLA
19	AREVALO	SILVA OLGA SUSANNA
20	SCHIAVI	PIERLUIGI
21	LOMBARDI	GIOVANNI
22	D'ANDREA	FENIA
23	BONICELLI	PIERLUIGI
24	CICCU	GUIDO
25	CANNARELLA	MASSIMO
26	STEFANI	WISSELLA
27	VALIANO	ENZO
28	BIGLIANI	ELENA
29	ZHYVOTOVSKA	OL'HA
30	SACCARDO	AMPELO
31	CHIATOSA	FRANCESCO
32	BERTI	GIANCARLO
33	ANEDDA	STEFANIA

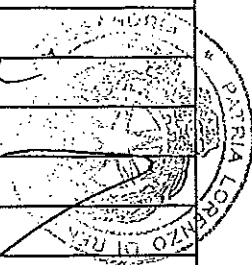
34	PIVA	DANIELE
35	POTOCENU	ALEXANDRA
36	RAVERA	DAVIDE
37	BENATI	ARRIGO
38	SUMHA	MARIO
39	KARACCIO	ANDREA
40	NEI	ALESSANDRO
41	SINISI	MIRIANA
42	GUZZOTTI	GIORGIO
43	ZAMPINI	GABRIELE
44	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		



delegato "B" al n. 12550 h4 raccolto

PARTECIPANTI PER DELEGA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA CROCE VERDE DI ALESSANDRIA IN
DATA 25/07/2019 PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE IN VIA BOVES 5 - ALESSANDRIA

	COGNOME	NOME
1	MORETTINI	LUCA
2	PACETTI	FIORENZO
3	BIZZI	LISA
4	SCAPOLAN	ELISABETTA
5	ALBAUDO	GIOVANNI
6	MACCARIO	VITALIANO
7	MACCARIO	DAVIDE
8	PICOTTI	GIAN LUIGI
9	CAPRA	ALESSANDRO
10	GATTI	STEFANO
11	CARLA	CLAUDIO
12	FALVO	CRISTIAN
13	LOMBARDI	GIOVANNA
14	PICCININO	FABRIZIO
15	DE RIV	PIERLUIGI
16	MAGGI	ROBERTO
17	DEMICHEUS	ELISA
18	BENZO	DARIA
19	LOI	FRANCESCA
20	COSTANZA	ANNAUSA
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		



GIUPA CONTI DI ME ALL'ESERCIZIO

FRANCIA AL 30/09/2017

AL 30/09/2017

16 settembre 2017

